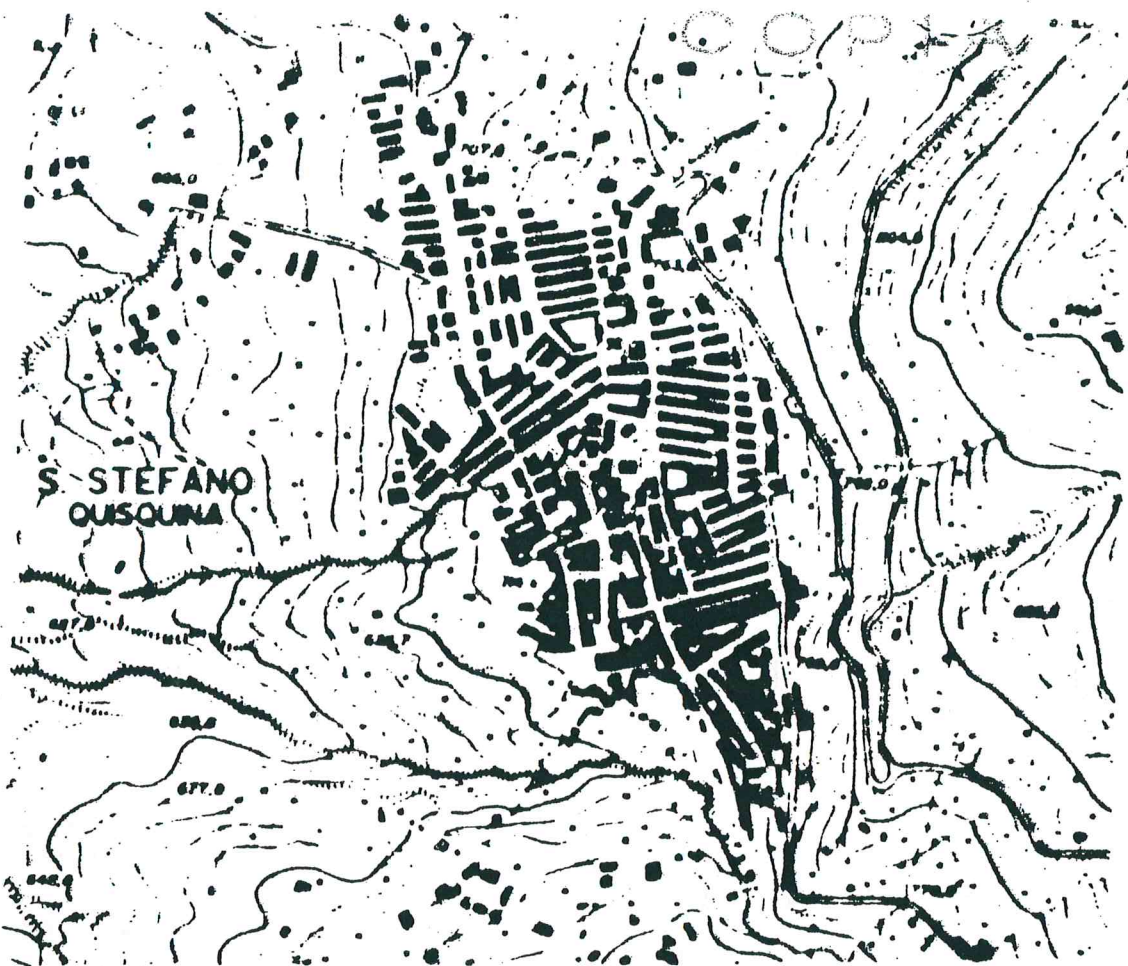




**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI**  
**S. STEFANO DI QUISQUINA**

VISTO: CON RIFERIMENTO AL PROPRIO VOTO  
 N. 590 del 22.1.91

IL SEGRETARIO

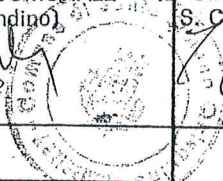
**REGOLAMENTO EDILIZIO**

ADEGUATO AL VOTO C.R.U. n° 102/1990

approvato con deliberazione consiliare  
 del 27/4/1991.

REGOLAMENTO EDILIZIO

SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO  
 (Dott. F. Pandino) (S. Chino)



luglio 1988

aggiornamenti

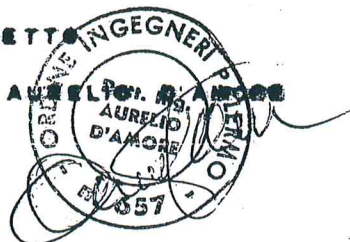
aprile 1991

SEGRETARIO COMUNALE



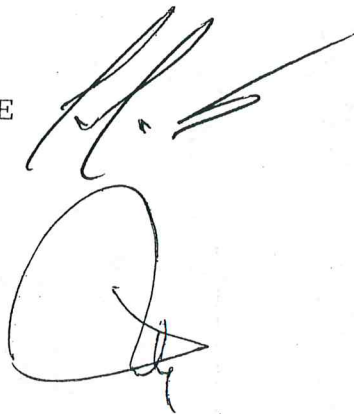
SINDACO

PROGETTO INGEGNERI  
 ING. AURELIO D'AMORE



COMUNE DI S. STEFANO DI QUISQUINA

PIANO REGOLATORE GENERALE  
REGOLAMENTO EDILIZIO



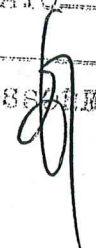
REGIONE SICILIANA

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

EL PRESENTE DOCUMENTO CHE SI RITROVA ALLEGATO

AL D. A. N.° 068/92 DEL 02/06/1992

L'ASSESSORE



## I N D I C E

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Capo I - Norme preliminari (artt.1-2)
- Capo II- Commissione edilizia (artt.3-5)
- Capo III - Concessione edile, autorizzazione  
(artt.6-17)
- Capo IV - Lottizzazioni (art.18)
- Capo V - Esecuzione e controllo delle opere  
(artt.19-21).

### TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA

- Capo unico - Criteri per la determinazione degli  
indici e dei parametri (artt.22-23).
- 

### TITOLO III - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

- Capo I - Aspetto dei fabbricati ed arredo  
urbano (artt.24-27)
  - Capo II - Norme igieniche (artt.28-39)
  - Capo III- Norme relative alle aree scoperte  
(artt.40-41).
  - Capo IV - Norme di buona costruzione (artt.42-43)
  - Capo V - Uso di suolo, spazio e servizi pubbli  
ci (artt.44-46)
  - Capo IV - Garanzia della pubblica incolumità  
(artt.47-51)
- 

### TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (artt.52-54).

## T I T O L O I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

#### NORME PRELIMINARI

##### ART.1

##### Contenuto e limiti del regolamento edilizio

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie costituenti lo strumento urbanistico.

##### ART.2

##### Richiamo a disposizioni generali di legge

Disponendo l'art.871 del Codice Civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### CAPO II

#### COMMISSIONE EDILIZIA

##### ART.3

##### Attribuzioni della Commissione edilizia.

La Commissione edilizia dà parere al Sindaco:

a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edili-

zio riguardanti il territorio comunale;

- b) sui progetti delle opere soggette a concessione edile
- c) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza.

#### ART.4

##### Composizione della Commissione Edilizia

La composizione edilizia è composta:

- a) dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, che la presiede;
- b) dal tecnico comunale;
- c) dall'ufficiale sanitario;
- d) da due consiglieri comunali, uno della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio comunale;
- e) da un ingegnere o architetto, designato dal Consiglio comunale, fra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
- f) da un geometra, residente nel Comune, designato dal Consiglio comunale;
- g) da due esperti nelle varie materie inerenti l'edilizia, designati dal Consiglio Comunale.

I commissari di cui alle lettere e), f), g) durano in carica cinque anni.

Per gli affari di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

ART.5

Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione si riunisce su convocazione del sindaco.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari.

I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.

I componenti della Commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati personalmente o parenti e affini sino al 4° grado, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal segretario comunale o dal tecnico comunale, per redigere e contrafirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal presidente.

Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura: "esaminato dalla Commissione edilizia", completata dalla data e dal visto di un commissario delegato dal presidente.



CAPO III  
CONCESSIONE EDILIZIA

ART.6

Opere soggette a Concessione Edilizia

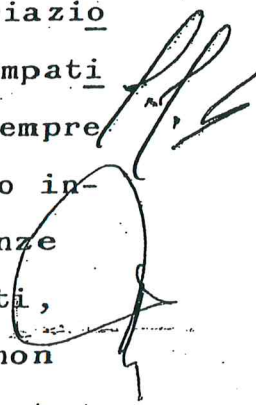
L'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata a Concessione da parte del Sindaco

Il rilascio della Concessione comporta gli oneri di cui all'art.3 della Legge 28/1/1977 n°10, con le eccezioni di cui agli artt.7 e 9 della stessa legge.

ART.7

Opere da eseguire previa autorizzazione

L'autorizzazione del Sindaco sostituisce la Concessione per gli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro conservativo di cui all'art.20 della L.R. 71/1978, per la variazione di destinazione d'uso degli immobili (consentita se compatibile con i caratteri della zona territoriale omogenea e sempre esclusa per la variazione, nelle zone territoriali D, da uso industriale ad abitativo), per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, per gli impianti di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per le escavazioni di pozzi e per le strutture ad essi connesse, per le costruzioni di recinzioni, (con



esclusione di quelle dei fondi rustici), per la costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonché per i rinterri e gli scavi che non riguardino le coltivazioni di cave o torchiere.

Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere eseguite in edifici gravati dai vincoli delle leggi 1089/1939 e 1497/1939 e successive modifiche e integrazioni sono rilasciate dal Sindaco sentiti i pareri dell'ufficio tecnico comunale e dello ufficiale sanitario, fermi restando eventuali altri pareri o nulla-osta richiesti dalle norme vigenti. L'istanza per l'autorizzazione ad eseguire i lavori s'intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. L'autorizzazione non comporta gli oneri previsti dall'art. 3 della Legge 28/1/1977 n° 10.

#### ART. 8

##### Opere soggette a comunicazione.

Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubblici che strade o piazze, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, rispettino

Handwritten signature and initials in the right margin.

le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione e lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume nè modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

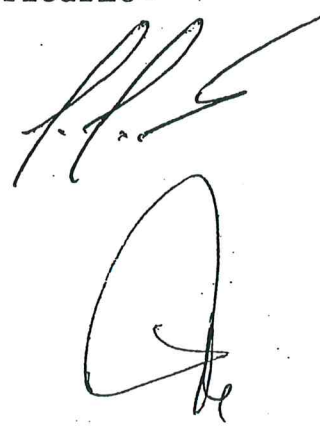
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n.1089 e 29 giugno 1939, n.1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART.9

##### Opere non soggette a Concessione autorizzazione o comunicazione.

Sono le seguenti opere:

- manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lett.a dell'art.20 della L.R. 71/1978:
- recinzione di fondi rustici
- strade poderali
- opere di giardinaggio
- risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorranò strutture murarie

Handwritten signature and initials in the right margin.

- costruzioni di serre
- cisterne e opere connesse interrate
- opere connesse delle acque piovane
- opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.

ART.10

Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisoriale di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al sindaco o di presentare sollecitamente la domanda di concessione o autorizzazione.

ART.11

Domande di concessione

La domanda di concessione per eseguire lavori di cui al precedente art.6, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato, e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi vigenti;

b) il domicilio del proprietario;

c) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza

di ufficio dalla concessione. Progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica;

d) l'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od ente al quale dovrà essere intestata la licenza di costruzione, se aventi titolo.

#### ART.12

##### Documentazione a corredo delle domande-Progetto e allegati.

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui allo art.6, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in cinque copie:

a) corografia in scala non inferiore a 1:5.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;

b) planimetria quotata della località, in scala non inferiore a 1:1.000, estesa per un raggio di almeno m 50, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;

c) planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:500 con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;

d) i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza,

riferita ad un determinato punto fisso, per un'estensione a monte e a valle di m 20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione; il tutto in scala non inferiore a 1:100.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere cioè indicati i lati esterni delle piante, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere parti colari costruttivi e decorativi in scala maggiore; nonchè fotografie, disegni e quant'altro sia ritenuto necessario per l'esame dell'opera progettata, in rapporto alla importanza dell'opera stessa.

Il progetto dovrà inoltre essere corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dello schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm. 21x29,7.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.

I progetti di zone di verde attrezzato, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrare l'ambiente in cui andranno inseriti e dovranno essere adatti, per quanto possibile, come descritto per quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande

di concessione relative a varianti di progetti già approvati.

L'Amministrazione Comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario o avente causa, dalla quale risultino il numero della pratica, la data d'accettazione e quant'altro necessario per individuare la pratica e comprovare la presentazione della domanda.

### ART.13

#### Istruttoria preliminare dei progetti

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 20 giorni dagli uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali - dove e quando richiesto dalle leggi e disposizioni vigenti, il parere favorevole della competente Soprintendenza ai monumenti. La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di concessione di costruzione e sulla relativa ricevuta. <sup>Da</sup> tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della concessione stessa.

### ART.14

#### Concessione

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto dandone comunicazione all'interessato e motivando l'eventuale diniego. Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata o non, mediante il rilascio della concessione di costruzione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente visti.

Decorsi i termini di 60 giorni di cui all'art.31 della Legge 1150/1942 senza che sia intervenuta la decisione in ordine al rilascio o meno della Concessione, il richiedente può attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art.38 della L.R. 71/1978.

La concessione potrà essere rilasciata dopo che il proprietario avrà pagato, se e in quanto dovuti a norma delle Leggi vigenti, gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione Edilizia deve essere motivato; nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della Concessione, nella stessa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.

Copia della Concessione deve essere inviata alle autorità competenti per territorio o per materia; sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi, secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici Comunali.

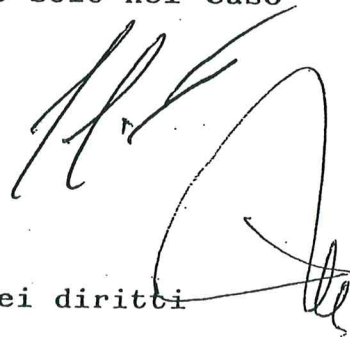
Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

#### ART.15

##### Validità della concessione

La concessione è sempre concessa con riserva dei diritti dei terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative che disciplinano l'attività edilizia.

La concessione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile o avente titolo cui viene intestata.



ART.16

Durata, decadenza, rinnovo o revoca della concessione

La concessione di costruzione ha la durata di un anno, e si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate.

La concessione di costruzione decade:

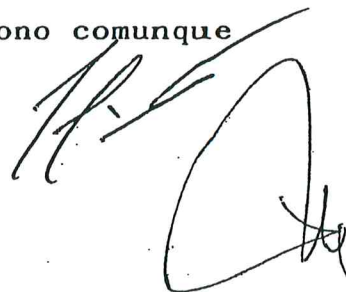
- 1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
- 2) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
- 3) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella concessione.

le opere cui si riferisce la Concessione debbono comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.

ART.17

Responsabilità

Il titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione di costruzione.



CAPO IV.  
LOTTIZZAZIONI

ART. 18

Disposizioni relative

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti gli interessati, deve essere presentata al Sindaco.

I progetti relativi, redatti da ingegneri o architetti iscritti ai relativi albi professionali, saranno costituiti dagli elaborati descritti nel disciplinare tipo per la redazione di strumenti urbanistici approvato con decreto 17/5/1979.

Specificatamente, le lottizzazioni sono regolate dagli artt. 14 e 15 della L.R. 71/1978.

In particolare i piani di lottizzazione dovranno indicare:

- la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con la indicazione dei principali dati altimetrici, nonché gli allineamenti.
  - gli spazi di sosta e parcheggio
  - la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento.
  - gli spazi per attrezzature di interesse pubblico.
  - gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia.
  - le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali.
- 
- 

CAPO V

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

ART.19

Inizio dei lavori

Il tracciamento e le quote dei tutte lenuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovra' essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.

In tale verbale dovra' risultare la quota della fogna pubblica nel punto di allaccio relativo.

ART.20

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle  
costruzioni.

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, nonchè ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la licenza e i disegni allegati, a loro copia con forme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario, dovrà darne avviso entro le 48 ore successive, al sindaco, il quale, sentito il tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dando ne comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della concessione.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri o ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

ART.21

Ultimazione dei lavori

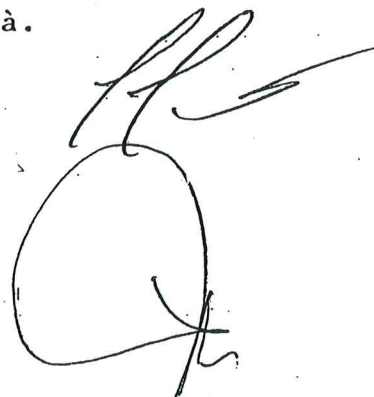
Dichiarazione di abitabilità o di agibilità

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune

la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del tecnico del Comune e dell'ufficiale sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Il Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie e nella concessione, il sindaco  rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'Q' with a horizontal stroke extending to the right, and a smaller, more complex mark above it.

## TITOLO II

### DISCIPLINA URBANISTICA .

#### ART.22

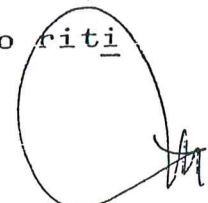
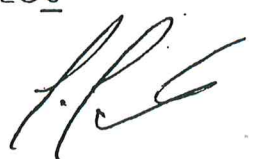
##### Indici e parametri

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti successivamente, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso.

#### ART.23

##### Definizioni degli indici e dei parametri

1. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA. E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile su un isolato e la superficie di esso misurata tra i margini degli spazi pubblici che lo delimitano.
2. SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Questo parametro equivale alla area da edificare, compresa tra i confini di proprietà e gli spazi pubblici.
3. INDICE DI COPERTURA. E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella sopra definita e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline.
4. ALTEZZE. Definite all'art.8 delle Norme d'attuazione.
5. NUMERO DI PIANI. dove esiste questo parametro, si intende il numero di piani totalmente fuori terra, (escluso il p.no riti



rato ove consentito), escluso quindi l'eventuale piano semin  
terrato.

6. DISTACCO FRA GLI EDIFICI. E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurati nei punti di massima sporgenza.

7. DISTACCO DAI CONFINI. E' la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine.

8. LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI. E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

9. SPAZI INTERNI DEGLI EDIFICI. Si intendono le aree scoperte all'interno degli edifici.

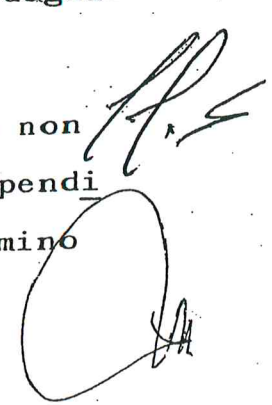
Sono classificati nei seguenti tipi:

a) Cortile: Si intende uno spazio interno su cui s'affacciano stanze, nelle quali la normale libera davanti ad ogni finestra non è inferiore a  $1/3$  dell'altezza della parete di maggiore altezza e in ogni caso a m. 4,00;

b) Chiostrina. Si intende uno spazio interno su cui s'affacciano servizi con una normale minima, davanti ad ogni finestra, non inferiore a  $1/4$  dell'altezza della parete più alta e in ogni caso a m. 3.

10. SPAZI D'ISOLAMENTO. Sono i distacchi tra le testate degli edifici.

11. EDILIZIA LINEARE. E' quella la cui minima dimensione non sia superiore a m. 13,00 e per la quale due qualsiasi perpendicolari agli assi maggiori dei vari corpi di fabbrica, formino un angolo inferiore a 45 gradi.



TITOLO III  
DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO I  
ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

ART. 24

Campionature

E' facoltà della Commissione edilizia di richiedere - in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure ubicati in zone di interesse ambientale o paesistico - i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

ART. 25

Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

nelle nuove costruzioni o nelle modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti in spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzati con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nel



le pareti con preciso carattere architettonico.

Le tubazioni dell'acqua, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti di un fabbricato sono indocorose, il sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi 3, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti (Testo unico della Legge Comunale e Provinciale).

#### ART. 26

##### Aggetti e sporgenze

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all'altezza di metri 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 15 fino alla quota consentita per i balconi.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade ab-

biano una larghezza non inferiore a m.8,00, o a m.6,00 se la edificazione è consentita su un solo lato.

L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m.3,50 dal piano di marciapiede, o a m.4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiedi di larghezza superiore a quella dell'aggetto.

#### ART.27

##### Arredo Urbano

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari ecc., è subordinata in tutto il territorio a concessione da parte del sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento della opera nell'ambiente architettonico o paesistico.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, altezze elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mo

stre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo e lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in situ, con le modifiche resesi ne cessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe e tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze. f

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

Quando non nuocciano, al libero transito o non impediscono la visuale in danno dei vicini il sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservazione

delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'ap-  
posizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spa-  
zio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situate ad altezza inferiore a m.2,20 dal marciapiedi. Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che che scendono al di sotto di m.2,20 dal suolo.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli schemi, le mostre i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della soprintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

anche  
nel  
olte  
che

## CAPO II

### NORME TECNICHE

#### ART. 28

##### Spazi interni agli edifici.

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/A come "cortile" possono affacciare ambienti di qualsiasi genere.

Non sono consentiti muri di recinzione di zone nel cortile, se non completamente traforati o translucidi, e per l'altezza del solo piano terreno.

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/B come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni e locali igienici.

Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze, né rientranze.

#### ART. 29

##### Uso dei distacchi tra fabbricati.

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a cantinati.

In ogni caso deve essere prevista un'efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

#### ART. 30

##### Convogliamento acque luride.

Fintantoché la zona cui va a sorgere l'edificio sarà priva di pubbliche fogne, l'evacuazione delle acque nere potrà farsi nei modi prescritti dalle leggi vigenti.

Tutte le colonne di scarico delle acque nere dovranno essere prolungate al di sopra delle coperture mediante canne di ventilazione e saranno munite di apposita mitra.

Alla base la colonna discendente avrà pozzetto a chiusura idraulica ispezionabile.

ART. 31

S C A L E

Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore a cm. 80, salvoché norme specifiche richiedano dimensioni maggiori.

ART. 32

Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie.

Il nullaosta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abilità o di agibilità di cui all'art. 21 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi o regolamenti vigenti

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, le cucine, focolai, camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza e a distanza tale dalle finestre da non arrecare fastidio ai vicini.

Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica.

I camini degli impianti artigianali o industriali devono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'ufficio sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza.

ART. 33

Piani interrati.

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti ai magazzini e/o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.



ART. 34

Piani seminterrati.

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, ecc. soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, o l'altezza utile netta interna è almeno

di m. 3,00, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso.

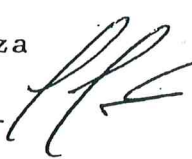
Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all'art. 33.

ART. 35

Piani terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, o se privi di sottostante piano seminterrato, devono essere rialzati almeno di cm. 50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m. 2,75.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.



ART. 36

Piani sottotetto

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l'altezza utile è di m. 2,75.

ART. 37

Norme comuni a tutti i piani abitabili.

In tutti i piani abitabili l'altezza interna utile netta deve essere non inferiore a m. 2,75 e la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq. 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni e i W.C., potendo questi essere privi di areazione diretta (legge 457/1978). Negli ambienti destinati ad uffici l'altezza minima netta deve essere non inferiore a m. 2,60.

ART. 38

Fabbricati in zona rurale.

I fabbricati in zona rurale devono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e devono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concinaie, fosse settiche o impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concinaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti

a stalle o simili è di m. 10,00. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza indicate dall'ufficiale sanitario o dai vigili del fuoco.

ART. 39

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti.

Nei fabbricati esistenti l'ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.

ART. 39 bis

Parcheggi

Nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. Gli spazi relativi costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818, 819 del codice civile.

Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta. L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n° 765, è stabilito all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo.

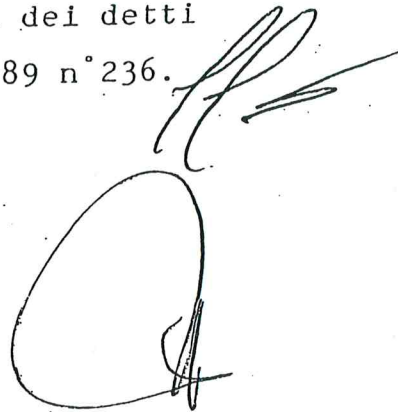
ART. 39 ter

Barriere architettoniche

I progetti degli edifici privati e della edilizia resi-

28 bis

denziale pubblica debbono applicare le disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche, e la relativa eliminazione, di cui alla Legge 9.1.1989 n°13 e alle circolari esplicative Min.LL.PP. n°166 del 22.6.1989, nonché le relative prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità dei detti edifici, così come enunciato dal D.M.LL.PP. 14.6.1989 n°236.

A large, stylized handwritten signature or set of initials, possibly 'A' or 'Q', is written in black ink to the right of the text.

CAPO III

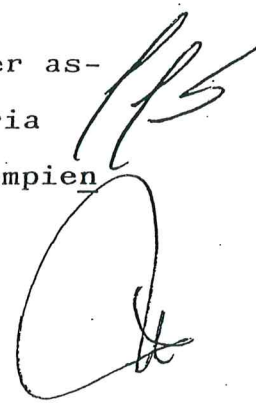
NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART. 40

Manutenzione delle aree.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzato, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.



ART. 41

Depositi su aree scoperte.

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 7. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

CAPO IV

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 42

Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni.

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

ART. 43

Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti.

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto committenza dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dai proprietari inadempienti.

CAPO V

USO DI SUOLO, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

ART. 44

Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo  
o sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del sindaco, il quale può accordarla, sentita la Commissione edilizia e dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere e restaurare condutture nel sottosuolo, costruire e restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa, ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese rimborsate dagli interessati. Il sindaco potrà, sentita la Commissione edilizia, concedere l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate dal Titolo I, Capo III.

Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti o perchè non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

ART. 45

Rinvenimenti e scoperte.

Fermo restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare a tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

ART. 46

Uso di scarichi e di acque pubbliche.

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tecnico comunale, sentito l'ufficiale sanitario, e di essi è data indicazione nella concessione.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale, e comunque, in modo da non determinare cavità o ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

#### CAPO VI

#### GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

#### ART. 47

#### Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori.

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intere

ro orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
- c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
- d) ostino ragioni di pubblico transito.

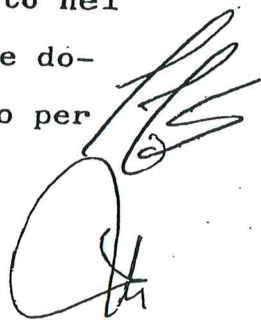
Salvo nel caso in cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m. 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

ART. 48

Ponti e scale di servizio.

I ponti, le scale di servizio, i cavalletti e le incastellature devono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali devono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscono la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.



E' vietato costruire ponti e porre assi a balzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

ART. 49

Scarico dei materiali-Demolizioni-Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri.

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o all'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili e di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito o accastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.

Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.

ART. 50

Responsabilità degli esecutori di opere.

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente devono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

Il sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo un'attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

ART. 51

Rimozione delle recinzioni.

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte le spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

#### TITOLO IV

#### SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### ART. 52

##### Sanzioni.

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi o regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa la concessione o l'autorizzazione comunale, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati, demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestatid al Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini o collegi professionali.

ART. 53

Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti.

Il sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione edilizia, e, se del caso, l'autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di cstruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguire a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.



ART. 54

Disposizioni transitorie.

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regola-mento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione per-manente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

